



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ



A.N.A.C.

Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione
Prot. Interno del 22/09/2015
Numero: 0120346
Ufficio: PRES - SGPRES

PROTOCOLLO DI INTESA

LE PARTI CONTRAENTI

L'AGENZIA PER IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE DELLA REPUBBLICA DI SERBIA, nella persona del Direttore, Tatjana Babic, in aderenza alle competenze previste dalla Legge in materia di Agenzia Anticorruzione (*Gazzetta Ufficiale* della RS n.97/08, 53/10, 66/11-US, 67/13-US e 8/2015), da una parte

e

L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, nella persona del Presidente, Raffaele Cantone, in aderenza alle competenze previste dalla Legge in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione n. 190/2012, dall'altra

PREMESSO CHE

1. L'Agenzia per il contrasto alla corruzione della Repubblica di Serbia (in seguito denominata ABPK), quale autorità statale indipendente ed autonoma, nel rispetto delle competenze previste dalla Legge in materia monitora l'attuazione della Strategia Nazionale per la lotta contro la corruzione (e del Piano d'Azione); effettua il controllo del conflitto d'interessi; il controllo della proprietà e dei redditi dei funzionari pubblici; il controllo dei rapporti finanziari dei soggetti politici; coordina il funzionamento delle istituzioni statali nella lotta contro la corruzione; coordina il processo di approvazione e sorveglia l'attuazione dei piani di integrità nel settore pubblico; gestisce i reclami delle persone fisiche e giuridiche; segue e coordina le attività internazionali nel Paese e collabora con istituzioni ed organizzazioni internazionali nel campo della lotta contro la corruzione.

2. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito denominata A.N.A.C.) quale autorità statale indipendente ed autonoma e' una persona giuridica con competenze pubbliche, disciplinata dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 con l'obiettivo di monitorare l'attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione; analizzare cause e fattori chiave della corruzione e individuare provvedimenti per la loro prevenzione; monitorare l'attuazione ed i risultati dei piani anticorruzione della pubblica amministrazione nonché la compatibilità con i principi di trasparenza; offrire consulenza e definire i criteri del codice di condotta di tutti gli organi dello Stato e della pubblica amministrazione; collaborare con istituzioni ed organizzazioni internazionali che operano nel settore della lotta contro la corruzione.

Tenendo presente il quadro legale per il contrasto alla corruzione e la necessità di sviluppo dei rapporti e della collaborazione internazionale fra agenzie anticorruzione ai fini del rafforzamento dell'efficacia nella lotta contro la corruzione;

Considerando in particolare la Convenzione Anticorruzione delle Nazioni Unite del 31 ottobre 2003, che sottolinea il carattere fondamentale della collaborazione internazionale e regionale, ovvero lo sviluppo della cooperazione internazionale ai fini dello scambio di esperienze e buone prassi nel campo della prevenzione e della repressione della corruzione;

Considerando altresì il prosieguo dei negoziati di adesione della Serbia all'Unione europea, nei quali i temi della lotta alla corruzione rivestono un aspetto fondamentale;

entrambe le parti hanno reciprocamente individuato la necessità di firmare il presente documento e per questo motivo hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti firmatarie convengono di collaborare reciprocamente nel settore della prevenzione della corruzione in aderenza alle rispettive normative nazionali in materia. A tale scopo esse potranno:

- a) partecipare alle consultazioni e ad altre attività congiunte attinenti allo scambio di esperienze nel settore della prevenzione della corruzione;
- b) scambiare gli esiti delle analisi effettuate e delle metodologie nonché altri dati e risultati derivanti dai settori chiave della loro attività;
- c) fornire supporto alle iniziative in materia di anticorruzione attraverso lo scambio di esperienze ed informazioni nello spirito della buona prassi;
- d) facilitare lo scambio di informazioni tecniche e di esperienze nei settori collegati alla propria attività allo scopo di promuovere specifici programmi e iniziative. Lo scambio potrà avvenire direttamente o per il tramite di altri uffici, strutture o organizzazioni internazionali e reti con le quali collaborano, qualora ciò venga considerato più efficace e più adeguato.

Art. 2

Ogni forma di collaborazione sarà oggetto di una richiesta scritta e, ove necessario, potrà essere redatto un apposito documento congiunto con il quale saranno definiti gli elementi necessari come, a titolo di esempio, oggetto, scadenze, bilancio, modalità di attuazione e nominativi dei rappresentanti di entrambe le istituzioni, i responsabili dell'attuazione delle attività concordate.

Art. 3

Allo scopo di realizzare tale collaborazione potranno essere utilizzati, fra l'altro, i seguenti strumenti:

- a) Video conferenze;
- b) Workshop e altre modalità di formazione;

- c) Consultazioni, tavole rotonde, conferenze;
- d) Visite di studio e scambi di esperti;
- e) Altre modalita' per lo scambio di informazioni tecniche e di documentazione.

Art. 4

Il presente Protocollo non crea alcun obbligo finanziario tra le Parti. Ogni impegno dell'A.N.A.C. o dell'ABPK, nei limiti degli scopi del presente Protocollo, sara' soggetto alla disponibilita' di fondi.

Art. 5

Il Protocollo non si riferisce all'assistenza legale reciproca inerente questioni civili e penali.

Art. 6

Il presente Protocollo avra' efficacia il giorno successivo alla data della firma ed avra' durata illimitata.

Il presente Protocollo potra' essere denunciato in qualsiasi momento, in forma scritta, a mezzo di notifica, da ciascuna delle Parti firmatarie. La denuncia del presente Protocollo avra' effetto dopo 30 giorni dal giorno della notifica e non pregiudichera' la realizzazione delle attivita' gia' avviate.

Il presente Protocollo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonche' degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.


Art. 7

Il presente Protocollo sara' pubblicato sui rispettivi siti web delle Parti firmatarie.

Il presente Protocollo e' redatto in quattro originali, due in lingua serba e due in lingua italiana, di cui ogni parte trattiene un esemplare in lingua serba e uno in lingua italiana, i due testi facenti ugualmente fede.

Firmato a Roma il 22 settembre 2015

Tatjana Babic



Direttore

Raffaele Cantone



Il Presidente